



Prot. 179/2012

Roma, 10 Maggio 2012

*e-mail:*

**Spettabile**

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Ufficio IV – Direzione V – Dipartimento del Tesoro**

[dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it](mailto:dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it)

**OGGETTO: Osservazioni sulla bozza di decreto riguardante il “Regolamento di attuazione dell’art. 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, – Requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi”.**

Con riferimento alla consultazione pubblica relativa al regolamento sopra emarginato Vi formuliamo le seguenti brevi osservazioni:

*Art. 3 – Responsabile del controllo - il comma 2 si potrebbe omettere in quanto la nomina del sindaco sarà sempre obbligatoria, ex art. 2327 c.c., anche nell’ipotesi di società a responsabilità limitata, in quanto il capitale minimo dovrà essere in ogni caso non inferiore a 120.000 euro, ovvero a quello delle società di capitali.*

Inoltre non possiamo nascondere il nostro stupore nel leggere il contenuto di un regolamento che da un lato introduce norme di tale genericità ed astrattezza da rendere difficile, per non dire arbitrario, ogni eventuale controllo (ci riferiamo in particolare a quanto disposto agli artt. 4 e 5), dall’altro un sistema di controllo manifestamente eccessivo e rigoroso se rapportato alla limitatissima capacità di agire che è stata riservata alle società di



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

**Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari**

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 - 00153 Roma - Italy - Tel. +39 06 5866476 - Fax +39 06 58310059 - e-mail: [fimaa@confcommercio.it](mailto:fimaa@confcommercio.it) - [www.fimaa.it](http://www.fimaa.it)





mediazione creditizia dal D.Lgs. 141/2010, in quanto le stesse non possono “toccare” denaro e non possono concludere contratti.

In sintesi non è bene chiaro come il sistema di rigidi controlli che verrà introdotto dall’emanando regolamento andrà ad impattare, dato che le società di mediazione creditizia, ed i collaboratori delle stesse, hanno una limitatissima capacità operativa, potendo solo mettere in contatto le parti intermedie, senza possibilità di far contrarre, loro tramite, vincoli giuridici.

Confidiamo in ogni caso che la nuova emananda disciplina, di cui al regolamento in oggetto, sia coordinata, quanto alla sua entrata in vigore, con il decreto correttivo che dovrà essere ancora emanato, in quanto ad oggi non è ancora ben chiaro in quale modo possa essere contrattualizzato un collaboratore di una società di mediazione creditizia, e più in particolare nel caso di collaboratore/socio di una società cooperativa, e quindi appare francamente irrealizzabile per dette società l’istituzione di un sistema di controllo, nei termini introdotti dal nuovo regolamento, in assenza di precisazioni in merito alla figura del collaboratore, ovvero del soggetto da controllare.

Certi della Vostra attenzione su quanto sopra esposto Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

**F.I.M.A.A.**  
**Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari**  
Piazza S. G. Belli 2  
00153 Roma



**Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari**

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 2 - 00153 Roma - Italy - Tel. +39 06 5866476 - Fax +39 06 58310059 - e-mail: [fimaa@confcommercio.it](mailto:fimaa@confcommercio.it) - [www.fimaa.it](http://www.fimaa.it)

